



Provincia di Fermo

Registro PROVINCIA DI FERMO

Fasc. n.

Fermo,

11 NOV. 2010

SEGNATURA

0034993 | 11/11/2010
P FM | RP FM | ZPA | P
9.9/2009/ZPA/1

RACCOMANDATA AR

**Ai Sigg. Sindaci dei Comuni
della Provincia di Fermo
LORO SEDI**

**Agli Uffici Tecnici dei Comuni
della Provincia di Fermo
LORO SEDI**

**p.c. Al Settore Genio Civile
della Provincia di Fermo
SEDE**

**Al Settore Viabilità
Infrastrutture Urbanistica
della Provincia di Fermo
SEDE**

Oggetto: comunicazione ulteriori novità legislative sull'autorizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica e **richiesta** informazioni sugli impianti autorizzati ed in corso di autorizzazione. Rif.: prot. n.27994 del 28/09/2010.

Con riferimento alla nota di codesto Assessorato del 28 settembre 2010 nostro prot. n.27994 con cui si informava le SS.LL. sulle novità legislative riguardanti l'autorizzazione per la costruzione ed esercizio degli impianti fotovoltaici, si comunica che sono intervenute delle ulteriori modifiche al quadro normativo.

In particolare:

a) con delibera di Consiglio Regionale n.13 del 30/09/2010 si sono individuate le aree non idonee di cui alle linee guida previste dall'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra e indirizzi generali tecnico amministrativi, L.R. n.12 del 04/08/2010.

b) con delibera di Consiglio Provinciale n. 94 del 14/10/2010 è stata adottata una variante al PTC che comprende tra l'altro una limitazione agli impianti tecnologici in zone classificate agricole dagli

strumenti urbanistici comunali. In particolare l'atto provinciale ha efficacia anche per la collocazione degli impianti fotovoltaici sul territorio e per la costruzione di serre.

c) nella proposta di Legge Regionale "Assestamento del Bilancio 2010" approvata dall'Assemblea Legislativa il 03/11/2010 all'art. 36 viene specificato tra l'altro che la D.C.R. n.13/2010, Individuazione aree non idonee per impianti fotovoltaici a terra, produce i suoi effetti dal 30/09/2010, giorno della sua approvazione da parte dell'Assemblea legislativa regionale, inoltre che questo atto si applica anche alle serre individuate ai sensi dell'art.20 comma 5 del D.M. 06/08/2010 e che per i procedimenti in corso di autorizzazione alla data del 30/09/2010 si applicano i punti 6.8, 6.9 e 6.12 della anzidetta delibera.

d) con nota esplicativa del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l'Energia prot. N. 0019813 del 28/10/2010, allegata, viene escluso che *"..l'abrogazione disposta dall'art.21 comma 2 del D.M. 6 agosto 2010 possa produrre effetti sui procedimenti in corso alla data del 25 agosto 2010. Con l'ulteriore conseguenza che per tali procedimenti rimangono ferme le competenze degli enti locali innanzi ai quali sono stati avviati. D'altra parte, va osservato che un eventuale trasferimento, ad altro ente, della gestione dei procedimenti autorizzativi già incardinati ed ampiamente istruiti, costituirebbe un irragionevole aggravio procedurale, contrario ad ogni regola di economia procedimentale."*

Come già rappresentato nella nostra nota del 28 settembre 2010, si puntualizza che gli effetti dell'abrogazione del comma 7 dell'art.5 del *DM 19 febbraio 2007*, che consentiva, qualora fosse stato necessario l'acquisizione di un solo provvedimento autorizzativo comunque denominato, di sostituire il procedimento unico del D.Lgs. 387/2003 (di competenza provinciale ai sensi dell'art.16 della L.R. n.6/2007) con il predetto provvedimento, comportano la riduzione della competenza dei comuni, a far data dal 25 agosto 2010, ai soli impianti a terra di potenza inferiore a 20 kW ed agli impianti collocati sugli edifici (così come definiti dall'art.2 comma 1 lettera g) del D.M. 06/08/2010). Tale competenza deve essere esercitata in base a quanto specificato nei punti 11, 12.1 e 12.2 della Parte II dell'Allegato al D.M. 10/09/2010 del Ministero dello Sviluppo Economico *"Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"* entrato in vigore il 03/10/2010.

Pertanto per i procedimenti in corso presso i comuni alla data del 25 agosto 2010, giorno di entrata in vigore del D.M. 06/08/2010, il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. N. 0019813 del 28/10/2010, ha chiarito che essi sono conclusi dall'ente locale presso il quale sono stati avviati.

Per le domande di autorizzazione di impianti solari fotovoltaici presentate erroneamente in comune dopo il 25 agosto 2010, si invitano i Comuni a trasmettere la relativa documentazione all'ente competente che è la Provincia.

La trasmissione dei fascicoli deve avvenire secondo le seguenti modalità:

1. breve relazione sulle fasi del procedimento espletate (indicando date e protocolli);
2. elenco della documentazione trasmessa (intendendo sia i documenti relativi all'istruttoria che gli elaborati progettuali);
3. copia di tutti i documenti relativi all'istruttoria;
4. tutta la documentazione progettuale in doppia copia qualora vi sia la disponibilità.

Infine si chiede nuovamente ai comuni, che non abbiano già provveduto, di trasmettere le seguenti informazioni relative ad impianti fotovoltaici a terra, comprese le serre

fotovoltaiche, (le cui istanze sono state presentate in comune prima del 25 agosto 2010) già autorizzati o in corso di autorizzazione:

1. Ditta richiedente;
2. Ubicazione esatta dell'impianto nel contesto territoriale;
3. tipologia di impianto (pannelli fissi, ad inseguimento, ecc.);
4. Potenza elettrica (kW);
5. copia atto autorizzativo.

Nel porgere cordiali saluti si conferma la disponibilità dell'ufficio a qualsiasi chiarimento in merito e si ringraziano sin d'ora gli uffici tecnici per la collaborazione fornita ai fini dell'esercizio delle competenze provinciali.

Il Dirigente del Settore Ambiente

(Dott. Roberto Fausti)



L'Assessore all'Ambiente

(Ing. Renato Vallesi)

Funzionario:

Ing. Roberta Minnetti 0734/232.321

E-mail: roberta.minnetti@provincia.fm.it

Fax: 0734/232.304

Allegati: nota nostro prot. 27994 del 28/09/2010;
nota MSE prot. n. 0019813 del 28/10/2010.

/RM

Lettera ai Comuni fotovoltaico 20101020 rev1.doc

- 3 -



Ministero dello Sviluppo Economico
IL CAPO DI GABINETTO

Ministero dello Sviluppo Economico
Uffici di diretta collaborazione del Ministro
Struttura: UDG
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0023767 - 29/10/2010 - USCITA

AI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E
BOLZANO

LORO SEDI

AL PRESIDENTE DELL'UPI
PIAZZA CARDELLI, 4
00186 - ROMA

AL PRESIDENTE DELL'ANCI
VIA DEI PREFETTI, 46
00186 - ROMA

**Oggetto: Procedimenti per l'autorizzazione alla realizzazione di impianti fotovoltaici a terra
maggiori di 20 kW**

Si trasmette in allegato una nota esplicativa relativa alla materia di cui in oggetto, finalizzata a chiarire la disciplina autorizzativa per gli impianti fotovoltaici a terra maggiori di 20 kW a seguito dell'abrogazione dell'articolo 5, comma 7, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007 (c.d. "Conto energia").

Cordiali saluti,

28 ottobre 2010

Luigi Mastrobuoni
Luigi Mastrobuoni

*Ministero dello Sviluppo Economico*

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'Energia

Struttura: DIP-EN

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0019813 - 28/10/2010 - USCITA

Oggetto: Procedimenti per l'autorizzazione alla realizzazione di impianti fotovoltaici a terra maggiori di 20 kW

La presente nota esplicativa viene formulata al fine di chiarire quale sia, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010 (*"Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare"*), la normativa applicabile ai procedimenti autorizzatori per la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra di potenza superiore a 20 kW.

La nota stessa viene formulata a seguito delle numerose richieste di chiarimenti in materia, presentate sia da parte di enti locali che di operatori del settore e loro associazioni di categoria, nonché a seguito dell'interrogazione parlamentare n. 4-08986, presentata dall'On.le Vignali in data 12.10.2010, nella quale si è prospettato un conflitto normativo tra l'art. 21, comma 2, del sopracitato D.M. e il par. 18.5 delle "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010.

Al riguardo, occorre preliminarmente ricordare che l'art. 21, comma 2, del D.M. 6 agosto 2010 dispone l'abrogazione del comma 7 dell'art. 5 del D.M. 19 febbraio 2007. A sua volta, la disposizione così abrogata prevedeva testualmente che: *«Ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici per i quali non è necessaria alcuna autorizzazione, come risultante dalla legislazione nazionale o regionale vigente in relazione alle caratteristiche e alla ubicazione dell'impianto, non si dà luogo al procedimento unico di cui all'art. 12, comma 4, del medesimo decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ed è sufficiente per gli stessi impianti la dichiarazione di inizio attività. Qualora sia necessaria l'acquisizione di un solo provvedimento autorizzativo comunque denominato, l'acquisizione del predetto provvedimento sostituisce il procedimento unico di cui all'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Le predette previsioni si applicano anche agli impianti che hanno acquisito il diritto alle tariffe incentivanti ai sensi dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006».*

Da ultimo, il par. 18.5 delle Linee guida ha stabilito che: *«I procedimenti in corso al novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore delle presenti linee guida sono conclusi ai sensi della previgente normativa qualora riferiti a progetti completi della soluzione di connessione [...] e per i quali siano intervenuti i pareri ambientali prescritti».*

